

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy,

- richiama:
 - il decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
 - la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - l'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
 - la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.);
 - la legge regionale 3 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.), ed in particolare l'articolo 41;
 - il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), in particolare gli articoli 5 e 7;
- richiama altresì le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2148 del 31 luglio 2009, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione nei servizi per l’impiego della Regione Autonoma Valle d’Aosta della procedura di avviamento a selezione di personale presso le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e presso l’Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla regione, e gli enti locali della Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n.6”;
 - n. 1317 del 14 maggio 2010, recante “Modificazione dell’art. 6, punto 6.5, dell’Allegato A) alla propria deliberazione n. 2148 del 31 luglio 2009”;
 - n. 1203 del 20 maggio 2011, recante “Disposizioni applicative per la tenuta dell’elenco regionale dei lavoratori disabili e altre categorie protette. Modalità di avviamento al lavoro mediante chiamata su presenza e di formazione delle graduatorie, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)”;
 - n. 1159 del 22 agosto 2014, recante “Integrazione dell’allegato alla deliberazione n. 2148 del 31 luglio 2009, recante disposizioni applicative per l’attuazione nei servizi per l’impiego della Regione Autonoma Valle d’Aosta della procedura di avviamento a selezione di personale presso le amministrazioni dello stato, ex art. 16, l. 56/1987, e presso l’amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla regione e gli enti locali Valle d’Aosta, ex art. 13, r.r. 6/1996.”;
- evidenzia che la chiamata pubblica su presenza presso i Centri per l’impiego, per le pubbliche amministrazioni nazionali e per gli enti di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 22/2010, è uno strumento di reclutamento di personale che concilia le necessità assunzionali, anche a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni stesse con l’esigenza di contrastare lo stato di disoccupazione, in particolare di persone che versano in condizioni economiche disagiate;

- sottolinea come tale strumento, anche per il collocamento mirato, si è rivelato nel corso degli anni utile per dare risposte occupazionali, anche a lungo termine, a persone con disabilità o appartenenti a categorie protette ai sensi della legge 68/1999, in particolare a quelle che versano in condizione di maggior bisogno;
- specifica che, a distanza di un decennio dall'ultima regolamentazione di questo strumento, è stato richiesto dai portatori di interesse di procedere al suo aggiornamento, anche alla luce della prassi amministrativa che ne ha evidenziato i punti necessitanti di correttivi, e ad un accorpamento organico della disciplina relativa al settore ordinario e a quello del collocamento mirato;
- dà atto che per questi motivi la Struttura servizi per l'impiego del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ha predisposto un nuovo documento, che disciplina le "Disposizioni applicative per l'attuazione delle chiamate pubbliche su presenza nei Servizi per l'impiego della Regione autonoma Valle d'Aosta", che viene allegato alla presente deliberazione ;
- illustra le principali innovazioni che tale documento apporta rispetto alle discipline precedenti, in particolare quelle relative ai criteri di redazione delle graduatorie che intendono agevolare e sostenere le persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di maggior bisogno;
- dà atto che il documento allegato alla presente deliberazione e le modifiche aventi ad oggetto l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1159/2014 sono stati illustrati in data 30 novembre e 12 dicembre 2019 al Consiglio delle politiche del lavoro che le ha approvate in data 12 dicembre 2019, per cui il presente provvedimento dà esecuzione agli indirizzi politici approvati dal Consiglio delle Politiche del lavoro in data 12 dicembre 2019;
- precisa che il documento proposto sostituisce integralmente gli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale n. 2148 del 31 luglio 2009, n. 1317 del 14 maggio 2010 e n. 1203 del 20 maggio 2011, ma non incorpora la disciplina oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1159 del 22 agosto 2014 il cui allegato viene soltanto modificato al fine di armonizzarlo con quanto stabilito dal nuovo documento di cui alla presente deliberazione, ed in particolare con quanto disciplinato dall'art. 6 sui criteri generali di redazione della graduatoria;
- propone pertanto che il punto 5bis.2, primo periodo, dell'allegato alla deliberazione n. 1159 del 22 agosto 2014 sia sostituito dal seguente: " La graduatoria dei soggetti avviabili a selezione con la priorità di cui al punto 5bis.1 è redatta secondo i criteri stabiliti all'art. 6 in aggiunta al criterio di cui alla lettera d) del presente articolo" e che le lettere a), b), c) del punto 5bis.2, nonché i punti 5bis.3 e 5bis.4 siano soppressi;
- riferisce che, al fine di consentire una adeguata informazione presso utenti ed enti circa la nuova disciplina e l'adeguamento degli strumenti informatici alle nuove disposizioni in oggetto, è opportuno che il termine di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni sia stabilito nel 1° maggio 2020;
- segnala l'opportunità di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali modifiche non sostanziali del documento in oggetto che si dovessero rendere necessarie;
- evidenzia infine che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi richiamati in premessa, il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione delle chiamate pubbliche su presenza nei Servizi per l’impiego della Regione autonoma Valle d’Aosta”;
2. di stabilire che le disposizioni previste dall’allegato alla presente deliberazione si applicheranno a partire dal 1° maggio 2020 e con decorrenza da tale data sono revocate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2148 del 31 luglio 2009, n. 1317 del 14 maggio 2010 e n. 1203 del 20 maggio 2011;
3. di stabilire che, con decorrenza 1° maggio 2020, i riferimenti alla deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 31 luglio 2009 contenuti nella deliberazione n. 1159 del 22 agosto 2014 e nel suo allegato sono da intendersi riferiti alla presente deliberazione e al suo allegato;
4. di stabilire che, con decorrenza 1° maggio 2020, il punto 5bis.2, primo periodo, dell’allegato alla deliberazione n. 1159 del 22 agosto 2014 è sostituito dal seguente: “ La graduatoria dei soggetti avviabili a selezione con la priorità di cui al punto 5bis.1 è redatta secondo i criteri stabiliti all’art. 6 in aggiunta al criterio di cui alla lettera d) del presente articolo” e che le lettere a), b), c) del punto 5bis.2, nonché i punti 5bis.3 e 5bis.4 sono soppressi;
5. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali modifiche non sostanziali del documento allegato che si dovessero rendere necessarie;
6. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione alla voce “Lavoro” il documento allegato alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione dà esecuzione agli indirizzi politici approvati dal Consiglio per le politiche del lavoro in data 12/12/2019;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



**DISPOSIZIONI APPLICATIVE
PER L'ATTUAZIONE DELLE CHIAMATE PUBBLICHE SU PRESENZA
NEI SERVIZI PER L'IMPIEGO
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

Approvate con DGR n. 218 del 27/3/2020

SEZIONE I

“Disposizioni applicative per l’attuazione nei servizi per l’impiego della Regione Autonoma Valle d’Aosta delle procedure di avviamento a selezione di personale presso le Pubbliche amministrazioni.”

Art.1

Avviamento di personale a selezione presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta e gli Enti di cui all’art. 1, co.1 della legge regionale 22/2010 e s.m.i.

1. gli Enti di cui all’art. 1, co.1, della legge regionale 3 luglio 2010, n. 22, possono fare richiesta di avviamento di personale a selezione pubblica, ai Centri per l’impiego operanti nell’area territoriale ove verrà effettuata l’assunzione, per le assunzioni a tempo sia determinato sia indeterminato, ai sensi dell’art. 41 della sopra richiamata legge regionale e dell’art. 4, c. 1 e dell’art. 5, c. 1, lettera c) del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, e loro s.m.i..

Art.2

Avviamento di personale a selezione nelle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e loro s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni, non ricomprese fra quelle di cui all’art. 1, possono fare richiesta ai Centri per l’impiego, operanti nell’area territoriale ove verrà effettuata l’assunzione, di personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al punto 1.1, sono individuate dall’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i..

Art. 3

Richiesta di avviamento a selezione pubblica. Modalità.

1. La domanda di avviamento a selezione viene presentata dai datori di lavoro pubblici su apposito modulo, predisposto dal Centro per l’Impiego

2. Il Centro per l’Impiego competente per territorio, esaminata la domanda, previa ed eventuale richiesta di integrazioni da apportare, ne dispone la pubblicazione, per almeno 7 giorni per gli avviamenti a tempo determinato, per almeno 15 giorni per gli avviamenti a tempo indeterminato, fissando la data della chiamata.

3. Il Centro per l’impiego competente garantisce la massima pubblicità delle richieste di avviamento anche mediante:

- affissione nelle bacheche dei Centri per l’impiego;
- pubblicazione sul sito ufficiale della Regione;
- comunicazione alle testate televisive ed ai quotidiani e settimanali locali;
- comunicati stampa.

4. Le pubbliche amministrazioni possono richiedere l'avviamento di soggetti in possesso di una determinata figura professionale; in subordine ed in ultimo, di soggetti in possesso dei soli requisiti di accesso previsti dal contratto collettivo applicato dall'ente richiedente.

5. La chiamata pubblica su presenza ha luogo presso i Centri per l'impiego nel giorno da questi prestabilito.

Art. 4

Soggetti avviabili a selezione.

1. Possono partecipare alla chiamata pubblica su presenza le persone disoccupate, inoccupate o occupate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. I soggetti di cui al presente articolo devono:

- avere un'età minima di anni 18;
- essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi;
- essere cittadini italiani oppure di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs 165/2001;
- possedere i requisiti previsti nella richiesta di avviamento a selezione formulata dall'Ente.

Art. 5

Obblighi dei soggetti interessati.

1. I soggetti di cui all'art. 4 interessati a partecipare all'avviamento a selezione devono presentarsi personalmente nel giorno prestabilito, presso il Centro per l'Impiego che gestisce la chiamata, muniti del documento di identità nonché dell'Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ordinaria o corrente o minori nei casi previsti dalla legge, più recente, priva di omissioni e difformità e in corso di validità alla data della chiamata pubblica, ovvero DSU in corso di validità alla data della chiamata pubblica. Per le sole chiamate che si svolgono nel mese di gennaio può essere accettata attestazione ISEE priva di omissioni e difformità e valida al 31/12 dell'anno precedente.

2. I candidati, in caso di adesione a più chiamate nello stesso giorno, indicano e sottoscrivono un ordine di preferenza delle stesse, anche nel caso in cui esse si svolgano in Centri per l'impiego della Regione differenti.

3. In casi eccezionali, anche collegati ad emergenze sanitarie, i Centri per l'Impiego possono richiedere che i soggetti di cui all'art. 4 interessati a partecipare all'avviamento trasmettano la domanda di partecipazione con modalità telematica, entro il termine stabilito. In tal caso nella pubblicazione della chiamata pubblica sono indicati gli strumenti e le modalità di trasmissione dei documenti e degli allegati.

Art.6

Tempi e criteri per la redazione della graduatoria. Pubblicazione. Validità e riutilizzo.

1. Le persone da avviare a selezione sono individuate sulla base di apposita graduatoria a punteggio, redatta entro 20 (venti) giorni dalla data della chiamata pubblica.

2. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione è formata in base ai seguenti criteri:

- a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
- b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è conferito un punteggio di 100 punti;
- c) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a un massimo di 25 punti. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso.
- d) si sottraggono 25 punti:
 - alla persona che non presenti l'attestazione ISEE;
 - alla persona che presenti una DSU o un'attestazione ISEE non conforme ai requisiti di cui all'art. 5 le quali, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata non siano rettificata e risultino quali attestazioni ISEE prive di omissioni e difformità;
- e) la persona in possesso dello stato di "disoccupato/inoccupato", compreso lo stato di "disoccupato precario", in data antecedente alla data di pubblicazione dell'offerta di lavoro, ha diritto ad un incremento massimo di 6 punti:
 - da 1 a 6 mesi: 2 punti
 - da 6 mesi e 1 giorno a 12 mesi: 4 punti
 - oltre 12 mesi: 6 punti;
- f) ulteriore incremento di punteggio verrà attribuito alla persona in base all'età, secondo il seguente schema: 2 punti dai 30 ai 39 anni di età compiuti, 4 punti dai 40 ai 49 anni di età compiuti, 6 punti dai 50 anni di età compiuti;
- g) a parità di punteggio prevale la persona con maggior numero di figli fiscalmente a carico;
- h) in subordine al criterio di cui al punto g) prevale la persona più anziana

3. Assegnati i punti in base ai criteri di cui al punto 6.2, alla graduatoria si applica il seguente ordine di precedenza:

1. Qualificati disoccupati o inoccupati;
2. Qualificati in sospensione di anzianità;
3. Non qualificati disoccupati o inoccupati
4. Non qualificati in sospensione di anzianità
5. Qualificati occupati;
6. Non qualificati occupati.

4. I familiari di lavoratrici o di lavoratori deceduti a causa di incidente sul lavoro, così come identificati all'art. 2, comma 2 lettere a) e b) della L.R. 21/2009, se disoccupati, hanno diritto di precedenza in graduatoria, indipendentemente dal punteggio loro attribuito in base ai criteri di cui al presente articolo, se occupati hanno diritto ad un punteggio aggiuntivo di 10 punti, fatto salvo l'ordine di precedenza di cui al punto 6.3

5. La graduatoria redatta dal responsabile dell'istruttoria, nominato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 19/2007, e approvata dal responsabile del procedimento è pubblicata mediante:

- affissione nelle bacheche del Centro per l'impiego;
- pubblicazione sul sito ufficiale della Regione.

6. Il Centro per l'impiego, entro 20 giorni dalla data della chiamata pubblica su presenza, comunica all'Amministrazione richiedente i nominativi dei titolari in base all'ordine di graduatoria ed al numero di posti da ricoprire e, a seguire, in ordine decrescente, per ciascuno di questi, altrettanti nominativi in qualità di riserve.

7. La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati.

8. La graduatoria può essere utilizzata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

9. La medesima graduatoria può essere utilizzata negli stessi termini di cui al punto 6.8 su richiesta della Pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della Pubblica Amministrazione stessa la necessità di coprire posti della medesima qualifica, categoria, posizione ed impegno orario (tempo pieno o part time). Questa possibilità deve essere contenuta nella richiesta di avviamento a selezione.

Art.7

Obblighi dei soggetti avviati a selezione pubblica. Sanzioni.

1. Il soggetto avviato a selezione come titolare, non può partecipare a successive chiamate pubbliche su presenza sino a quando non gli sia stato comunicato l'esito della selezione relativa alla chiamata pubblica precedente.

2. Al soggetto avviato a selezione pubblica come riserva è consentita la partecipazione a chiamate pubbliche successive.

3. I soggetti avviati a selezione, titolari e riserve, che non superano le prove di conoscenza delle lingue (italiana e francese) o di idoneità, vengono riavviati per la stessa categoria e posizione, trascorso un periodo di mesi 3 (tre) decorrenti dalla data della chiamata pubblica, se nella nuova richiesta di avviamento è prevista prova analoga a quella non superata.

4. I soggetti avviati a selezione pubblica come titolari o riserve che, in assenza di giustificato motivo, non si presentino alle prove di selezione o, a seguito del superamento delle stesse, rinuncino all'assunzione, non possono partecipare a successive chiamate pubbliche per la durata di mesi 6, decorrenti dalla data della chiamata e perdono, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione e potranno reinscrivere al Centro per l'impiego come disoccupati nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono sottoposti alle stesse conseguenze i soggetti che, assunti con le modalità di cui al presente articolo, si dimettano entro due mesi senza giustificato motivo.

Art.8

Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni.

1. Le Pubbliche Amministrazioni di cui agli articoli 1 e 2 convocano i soggetti avviati alle eventuali prove di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana o di idoneità entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Centro per l'Impiego. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di convocazione, detti soggetti possono partecipare ad altre chiamate pubbliche.
2. Le prove di idoneità e di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono svolte dall'Ente richiedente.
3. Le Pubbliche Amministrazioni, entro 10 giorni dalla conclusione delle prove di selezione comunicano ai Centri per l'Impiego l'eventuale rinuncia dei soggetti risultati idonei all'assunzione ed i nominativi di coloro che non hanno superato le prove o non si sono presentati alle stesse.
4. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di dare comunicazione ai Centri per l'impiego competenti per territorio dell'avvenuta assunzione e della risoluzione del rapporto di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.M. del 30 ottobre 2007 e s.m.i. recante "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti".
5. Nel caso in cui la richiesta dell'Ente rimanga inevasa nel giorno prestabilito per la chiamata pubblica, il Centro per l'Impiego avvisa l'Ente interessato che può rinunciare o proporre nuovamente la richiesta, eventualmente modificandola.

Art. 9

Reclami e ricorsi.

1. L'interessato può proporre al Centro per l'impiego istanza di riesame, entro dieci giorni, dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Sull'istanza di riesame, decide il dirigente della struttura competente con motivato provvedimento, entro dieci giorni dalla sua proposizione.
3. Avverso il provvedimento dirigenziale di cui al punto 9.2 l'interessato può proporre ricorso nei modi di legge.

SEZIONE II

Disposizioni applicative per l'attuazione nei servizi per l'impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta della procedura di avviamento numerico nell'ambito del collocamento mirato."

Art. 10

Avvio numerico nell'ambito del collocamento mirato

1. Per l'avvio numerico delle persone, con disabilità e non, di cui agli articoli 1 e 18, l. n. 68/1999, le quali risultino disoccupate ed aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, i servizi per l'impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta competenti in materia di collocamento mirato non formano graduatorie annuali in base alla tenuta dell'elenco regionale delle persone disabili ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ma, coerentemente con l'art. 7, c. 1 bis della L.68/99, predispongono pubblico avviso mediante chiamata pubblica su presenza per la specifica occasione di lavoro.

Art. 11

Riferimenti normativi.

1. I servizi per l'impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta competenti in materia di collocamento mirato effettuano avviamenti numerici ai sensi degli articoli 7 e 9 della Legge n. 68/99, sia per i datori di lavoro privati, sia per i datori di lavoro pubblici, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, per gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2010, n. 22, di cui alla medesima legge regionale e loro s.m.i..

Art. 12

Avviamenti numerici mediante chiamata pubblica. Modalità operative.

1. Può darsi luogo ad avviamento numerico:

- a seguito di specifica richiesta da parte dei datori di lavoro pubblici o privati;
- a seguito di verifica dalla quale sia emersa la mancata volontà da parte del datore di lavoro pubblico o privato di procedere alla richiesta di assunzione.

2. i datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere l'avviamento di soggetti in possesso di una determinata figura/profilo professionale, se del caso in possesso di determinati titoli di studio, attestati e qualificazioni, nonché di eventuali ulteriori requisiti specifici.

3. Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto a definire una figura/profilo professionale, l'individuazione della medesima sarà effettuata dall'Ufficio competente, tenendo conto del settore produttivo e/o delle attività svolte dall'azienda o dall'Ente.

4. La domanda di avviamento numerico viene presentata dai datori di lavoro pubblici o privati su apposito modulo, predisposto dall'Ufficio competente.

5. L'Ufficio competente, esaminata la domanda, previa ed eventuale richiesta di integrazioni da apportare, ne dispone la pubblicazione, per almeno 7 giorni (15 se trattasi di assunzione a tempo indeterminato), fissando la data della chiamata.

6. L'Ufficio competente garantisce la massima pubblicità delle richieste di avviamento numerico e delle chiamate anche mediante:

- affissione nelle bacheche dei Centri per l'impiego;
- pubblicazione sul sito ufficiale della Regione;
- comunicazione alle testate televisive ed ai quotidiani e settimanali locali;
- comunicati stampa.

Art. 13

Soggetti avviabili

1. Possono partecipare alla chiamata con avviso pubblico le persone iscritte, secondo le norme vigenti, nell'elenco regionale ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") tenuto dai servizi per l'impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta competenti in materia di collocamento mirato.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 68/99, non possono essere ammesse le candidature dei disabili psichici, in quanto avviabili, per esplicita previsione legislativa, solo su richiesta nominativa e mediante convenzione.

3. Nel caso di avviamento presso una Pubblica Amministrazione, i soggetti di cui al comma 1 devono:

- avere un'età minima di anni 18;
- essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi;
- con riguardo alla cittadinanza, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs 165/2001, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- possedere i requisiti previsti nella richiesta di avviamento a selezione formulata dall'Ente.

Art.14

Obblighi dei soggetti interessati.

1. I soggetti di cui all'art. 12 interessati a partecipare alla chiamata ed in possesso dei requisiti richiesti devono presentarsi, nel giorno ed orari prestabiliti, presso il Centro per l'Impiego indicato nell'avviso pubblico, muniti del documento di identità nonché dell'Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ordinaria o corrente ordinaria o corrente o minori nei casi previsti dalla legge, più recente, priva di omissioni e difformità e in corso di validità alla data della chiamata pubblica, ovvero DSU in corso di validità alla data della chiamata pubblica. Per le sole

chiamate che si svolgono nel mese di Gennaio può essere accettata attestazione ISEE priva di omissioni e difformità e valida al 31/12 dell'anno precedente.

2. Nel caso in cui i candidati intendano aderire a più chiamate previste nello stesso giorno, indicano e sottoscrivono un ordine di preferenza delle stesse.

Qualora questi risultassero utilmente collocati in più graduatorie, potranno essere avviati per un solo posto tra quelli messi a disposizione, tenendo conto della preferenza espressa. Nel caso in cui non possa essere soddisfatta tale preferenza, l'avvio a selezione verrà disposto, in subordine, relativamente al posto disponibile nell'altra/e graduatoria/e.

L'avvio a selezione per la copertura di 1 posto di lavoro relativo ad una delle graduatorie determina automaticamente l'esclusione dalle altre graduatorie, in quanto candidato già avviato a selezione.

3. In casi eccezionali, anche collegati ad emergenze sanitarie, l'ufficio competente può richiedere che i soggetti di cui all'art. 13 interessati a partecipare all'avviamento trasmettano la domanda di partecipazione con modalità telematica, entro il termine stabilito. In tal caso nella pubblicazione della chiamata pubblica sono indicati gli strumenti e le modalità di trasmissione dei documenti e degli allegati.

Art.15

Tempi e criteri per la redazione della graduatoria. Pubblicazione. Validità e riutilizzo.

1. I collocabili mediante avviamento numerico sono individuati sulla base di un'apposita graduatoria a punteggio, redatta dall'ufficio competente entro 20 (venti) giorni dalla data della chiamata, fatti salvi i tempi necessari per eventuali verifiche in fase istruttoria.

2. La graduatoria delle persone interessate è formata in base ai seguenti criteri:

- a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
- b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è conferito un punteggio di 100 punti;
- c) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a un massimo di 25 punti. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso.
- d) si sottraggono 25 punti:
 - a. alla persona che non presenti l'attestazione ISEE;
 - b. alla persona che presenti una DSU o una attestazione ISEE non conforme ai requisiti di cui all'art. 14 le quali, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata non siano rettificata e risultino quali attestazioni ISEE prive di omissioni e difformità;
- e) si aggiunge 1 punto per ogni mese di anzianità di iscrizione al collocamento mirato, fino a un massimo di 60 punti;
- f) si aggiunge il punteggio relativo al grado di invalidità, come definito al comma successivo;
- g) ulteriore incremento di punteggio viene attribuito alla persona in base all'età, secondo il seguente schema: 2 punti dai 30 ai 39 anni di età compiuti, 4 punti dai 40 ai 49 anni di età compiuti, 6 punti dai 50 anni di età compiuti;
- h) a parità di punteggio prevale la persona con maggior grado di invalidità;
- i) in subordine al criterio di cui al punto h) prevale la persona con maggior numero di figli fiscalmente a carico;

j) in subordine ai criteri di cui ai punti h) e i) prevale la persona più anziana.

3. Il punteggio relativo al grado di invalidità di cui al punto f) del comma precedente viene calcolato in relazione ai punteggi attribuiti dalla tabella allegata al D.P.R. 246/97. In particolare viene attribuito un punteggio positivo pari al doppio del valore indicato in tali tabelle.

Alle persone disabili partecipanti alla chiamata pubblica sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio	Punteggio
91-100%	56	1 ^a cat	56
81- 90%	48	2 ^a cat	49
71- 80%	40	3 ^a cat	42
61- 70%	32	4 ^a cat	35
51- 60%	23	5 ^a cat	28
41- 50%	15	6 ^a cat	21
33- 40%	7	7 ^a cat	14
		8 ^a cat	7

Ai ciechi parziali con residuo visivo OO non superiore a 1/20 viene assegnata una percentuale invalidante pari all'80%. Ai sordomuti ed ai ciechi assoluti viene assegnata una percentuale invalidante pari al 100%.

Nelle more di specifiche indicazioni ministeriali, le persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, c.1 della L. 12 giugno 1984 n. 222 possono essere inserite in graduatoria solo se in possesso della documentazione prevista dall'art. 1, c. 4 della Legge n. 68/99. Salvo indicazioni diverse contenute in tale documentazione, verrà assegnate convenzionalmente una percentuale invalidante pari al 67%.

4. Fermo restando che la graduatoria ha validità esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro prese in considerazione nella chiamata su presenza, la stessa può essere utilizzata, nel termine di sei mesi, anche per sostituire persone avviate non assunte o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

5. Le stessa graduatoria potrà essere altresì utilizzata nello stesso termine, anche per avviamenti d'ufficio su ulteriori "posti scoperti" per i medesimi profili e datori di lavoro posti in chiamata, e/o per *vacancies* rese disponibili successivamente alla stessa.

6. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 della legge, in attesa di una disciplina organica, che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri indicati al comma 2, ad eccezione delle lettere f) e g).

7. La graduatoria è pubblicata mediante affissione nelle bacheche dei Centri per l'impiego e sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

8. L'Ufficio competente, entro 20 giorni dalla data della chiamata (fatti salvi i tempi necessari alle opportune verifiche relative alle dichiarazioni rese dai candidati), comunica al datore di lavoro pubblico o privato il nominativo del titolare in base all'ordine di graduatoria ed al numero di posti da ricoprire.

Art.16

Obblighi dei soggetti avviati. Sanzioni.

1. Il soggetto avviato a selezione non può partecipare a successive chiamate pubbliche su presenza sino a quando non gli sia stato comunicato l'esito della selezione relativa alla chiamata pubblica precedente.
2. I soggetti avviati a selezione che non superano le prove di conoscenza delle lingue (italiana e francese) o di idoneità, vengono riavviati per la stessa categoria e posizione, trascorso un periodo di mesi 3 (tre) decorrenti dalla data della chiamata pubblica, se nella nuova richiesta di avviamento è prevista prova analoga a quella non superata.
3. I soggetti avviati che, in assenza di giustificato motivo, non si presentino alle prove di selezione o, a seguito del superamento delle stesse, rinuncino all'assunzione, non possono partecipare a successive chiamate pubbliche per la durata di mesi 6, decorrenti dalla data della chiamata e perdono, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione e potranno reinscrivere al Centro per l'impiego come disoccupati nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. Sono sottoposti alle stesse conseguenze i soggetti che, assunti con le modalità di cui al presente articolo, si dimettano entro due mesi senza giustificato motivo.

Art.17

Obblighi dei datori di lavoro pubblici o privati.

1. I datori di lavoro per i quali è stato effettuato l'avviamento numerico convocano i soggetti avviati alle eventuali prove di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana o di idoneità entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio competente. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di convocazione, detti soggetti possono partecipare ad altre chiamate pubbliche.
2. Le prove di idoneità e di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono svolte dall'Ente richiedente.
3. I datori di lavoro, entro 10 giorni dalla conclusione delle prove di selezione comunicano all'Ufficio competente l'eventuale rinuncia dei soggetti risultati idonei all'assunzione ed i nominativi di coloro che non hanno superato le prove o non si sono presentati alle stesse.
4. I datori di lavoro hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Ufficio competente dell'avvenuta assunzione e della risoluzione del rapporto di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.M. del 30 ottobre 2007 e s.m.i. recante "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti".

5. Nel caso in cui la richiesta del datore di lavoro rimanga inevasa nel giorno prestabilito per la chiamata pubblica, l'Ufficio competente avvisa l'Ente interessato che può rinunciare o proporre nuovamente la richiesta, eventualmente modificandola.

Art. 18

Reclami e ricorsi

1. L'interessato può proporre all'Ufficio competente istanza di riesame, entro dieci giorni, dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Sull'istanza di riesame, decide il dirigente della struttura competente con motivato provvedimento, entro dieci giorni dalla sua proposizione.
3. Avverso il provvedimento dirigenziale di cui al punto 2. l'interessato può proporre ricorso nei modi di legge.